

**Oggetto: Distacco del personale soggetto a IVA per i contratti dal 2025**

---

**ABSTRACT**

Con un emendamento approvato in fase di conversione al D.L. 131/2024 (c.d. “*Salva Infrazioni*”), è stata rivista la normativa IVA in materia distacco di personale, in quanto l’onerosità della prestazione implica l’assoggettamento ad imposta.

---

Nella giornata del 6 novembre 2024, il Senato ha approvato il Ddl. di conversione del DL 131/2024, il quale contiene una modifica che prevede l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di prestito o distacco di personale.

La novità è stata inserita nell’art. 16-*ter* del citato DL 131/2024 (decreto c.d. “*Salva-infrazioni*”), finalizzato all’attuazione di obblighi derivanti da atti unionali e alla chiusura di procedure di infrazione e di “pre-infrazione”.

Sarà, quindi, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/1988, secondo cui “*non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo*”.

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli “*distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025*”, privilegiando così l’operatività.

L’intervento legislativo in esame discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi con il pronunciamento, sul tema, della Corte di Giustizia Ue.

Con la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, i giudici unionali hanno infatti ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce la norma italiana secondo cui non hanno rilevanza ai fini IVA le prestazioni di distacco del personale, in assenza di un differenziale tra l’importo riaddebitato e il costo del personale sostenuto (c.d. “*mark up*”) dalla società distaccante.

Su questo tema, e sulla predetta sentenza, richiamiamo la circolare del nostro Studio n. 11/2020.

In ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, ma tale salvaguardia “*non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi*”.

La modifica avrà un impatto significativo sul trattamento IVA applicabile al distacco di personale, specialmente per i distaccatari con assente o limitato diritto alla detrazione IVA.

Occorre dunque esaminare attentamente le condizioni contrattuali dei distacchi di personale in essere, anche a livello lavoristico, sia per assicurare l’applicazione del corretto regime IVA a partire dal 1° gennaio 2025, sia per valutare eventuali implicazioni legate alla detraibilità IVA di particolari casistiche (*i.e.* gruppi finanziari in cui il diritto alla detraibilità è limitato).

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 7 novembre 2024

*D&B TAX Accounting S.r.l. STP*

\* \* \*

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Fabrizio D'Andrea – Dottore Commercialista e Revisore Legale